



Comune di Modena

Settore Polizia Municipale
e Politiche per la Legalità e
le Sicurezze



Corpo Polizia Municipale

Prot. P.G. 138906 del 27/09/2016

IL DIRIGENTE

Visto che l'area esterna circostante lo stadio "Braglia" di viale Monte Kosica , in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive con particolare riferimento alle partite di calcio, necessita di una circolazione stradale disciplinata specificatamente per l'afflusso e il deflusso dei partecipanti/tifosi;

Considerato che responsabile della collocazione della segnaletica stradale è il Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana del Comune di Modena, con sede a Modena in via San Cataldo n. 116, tel. 05920311;

Considerato altresì che nel mese di Agosto 2016 sono iniziati i campionati di Serie "B" e di Lega Pro ed eventuali ulteriori tornei e presso lo Stadio Braglia avranno luogo gli incontri di calcio della squadra del Carpi F.C e della squadra del Modena F.C.;

Valutato che si rende necessario disciplinare la circolazione stradale, sia a tutela dei residenti nelle aree limitrofe, limitando l'accesso e la sosta dei veicoli nelle strade adiacenti allo stadio, sia a tutela della più generale sicurezza stradale, orientando i flussi di traffico, disciplinando i parcheggi e le soste in genere, limitando o vietando l'accesso a strade o piazze, e adottando ogni deviazione o sospensione temporanea alla circolazione stradale, che si renderanno necessarie per il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive;

Vista l'ordinanza della Questura di Modena n. 1724 del 12.09.2016 relativa alle disposizioni generali per i servizi di O.P. relativi alla gestione dei servizi connessi allo svolgimento di incontri di calcio presso lo stadio Braglia di Modena, stagione calcistica 2016 -2017 – Campionato di Lega Pro – Modena FC;

Considerato che i provvedimenti avranno valore dal momento dell'apposizione della relativa segnaletica stradale secondo le indicazioni impartite dagli organi di Polizia Stradale presenti sul posto ed in base alle direttive impartite dal Responsabile dell'Ordine Pubblico in servizio;

visti gli articoli 5, 6, 7, 21, 26 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni nonché gli articoli 30 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione

come modificati ed integrati dal Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10/7/2002 che disciplina il segnalamento temporaneo delle strade;

visto altresì l'articolo 7 del suddetto Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada), nella parte in cui testualmente dispone: "nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o, per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade" e inoltre, "vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

visto l'articolo 74 dello Statuto Comunale;

visto il provvedimento di delega di funzioni adottato in data 01.10.2014, prot. n.121730/2014;

AUTORIZZA

l'esecuzione dei provvedimenti di viabilità sotto indicati, sollevando l'Amministrazione Comunale da tutti i danni, diretti o indiretti, che chiunque possa lamentare a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione delle manifestazioni medesime, incluso il mancato rispetto della normativa inerente la sicurezza e la collocazione della segnaletica stradale;

ORDINA

L'adozione dei seguenti provvedimenti di circolazione stradale validi fino al 30.09.2017 in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive che comportano l'afflusso e il deflusso di numerosi partecipanti/tifosi, in particolare con riferimento alle partite di calcio:

VIALE MONTECUCCOLI:

Da via Santi fino all'intersezione con viale Monte Kosica, **DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO VEICOLI DELLE FORZE DELL'ORDINE, VEICOLI DI SOCCORSO E VEICOLI DELLA TIFOSERIA OSPITE;**

VIALE MONTECUCCOLI:

Dal sottopasso cavalcavia Cialdini fino alla intersezione con viale Monte Kosica – ambo i lati - **DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE ECCETTO VEICOLI DELLA TIFOSERIA OSPITE;**

VIALE MONTE KOSICA:

Tratto compreso tra Piazzale Tien An Men e viale Fontanelli: **DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO VEICOLI DELLE FORZE DELL'ORDINE E VEICOLI DI SOCCORSO;**

VIALE MONTE KOSICA:

Tratto compreso tra viale Fontanelli e viale Crispi: DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO VEICOLI DELLE FORZE DELL'ORDINE, VEICOLI DI SOCCORSO E VEICOLI DELLA TIFOSERIA OSPITE;

VIALE MONTE KOSICA:

Tratto compreso tra Piazzale Tien An Men e viale Fontanelli:
DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE su ambo i lati della sede stradale.

VIALE MONTE KOSICA:

Tratto compreso tra viale Fontanelli e via Crispi, su ambo i lati della sede stradale:
DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE ECCETTO VEICOLI DELLA TIFOSERIA OSPITE;

VIALE MONTE KOSICA:

Nel periodo di tempo precedente l'inizio di ciascun incontro di calcio e durante lo sfilamento dei tifosi al termine della partita è consentito il transito dei veicoli anche nel tratto di corsia sud di viale Monte Kosica compresa tra l'ingresso del "Novi Park" e piazzale Tien An Men ordinariamente destinata alla circolazione di bus e taxi, in quanto corsia preferenziale;

VIALE MONTE KOSICA

Area antistante il fabbricato contrassegnato dai civici 90/a e 90/b – DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE;

VIALE CRISPI:

Tratto compreso tra Piazzale Natale Bruni e viale Monte Kosica: DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO VEICOLI DELLE FORZE DELL'ORDINE, VEICOLI DI SOCCORSO e VEICOLI DELLA TIFOSERIA OSPITE;

VIA DOGALI:

Da viale Montecuccoli a p.le Tien An Men
DIVIETO DI SOSTA, ZONA RIMOZIONE SU AMBO I LATI DELLA SEDE STRADALE.

VIALE FONTANELLI:

Tratto compreso tra corso Cavour e viale Monte Kosica:
DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO VEICOLI DELLE FORZE DELL'ORDINE E VEICOLI DI SOCCORSO;

VIALE FONTANELLI:

Tratto compreso tra corso Cavour e viale Monte Kosica:
DIVIETO DI SOSTA, ZONA RIMOZIONE, SU AMBO I LATI DELLA SEDE STRADALE.

P.LE TIEN AN MEN

corsia nord:

COMPLETA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA, ZONA RIMOZIONE ECCETTO VEICOLI DELLE FORZE DELL'ORDINE, VEICOLI DI SOCCORSO

corsia sud:

CIRCOLAZIONE CONSENTITA A DOPPIO SENSO DI MARCIA ALLE SEGUENTI CATEGORIE: VEICOLI FORZE DELL'ORDINE, VEICOLI DI SOCCORSO, VEICOLI AL SERVIZIO PERSONE DISABILI, VEICOLI AL SERVIZIO ORGANI DI INFORMAZIONE, VEICOLI AL SERVIZIO ATTIVITA' E SOCIETA' SPORTIVE COME DA ELABORATO GRAFICO ALLEGATO;

VIA RAZZABONI:

Area adibita a parcheggio identificata nell'allegato elaborato grafico:

DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE ECCETTO VEICOLI DELLA TIFOSERIA OSPITE;

Posizionamento cartelli di presegnalazione indicanti:

- 1) - Attenzione Divieto di Circolazione via Montecuccoli chiusa, partita di calcio; ubicato in via S.Cataldo intersezione via Costa.
- 2) - Attenzione Divieto di Circolazione viale Monte Kosica chiusa, partita di calcio; ubicato in viale Tassoni intersezione largo moro

La segnaletica stradale dovrà essere posizionata in conformità agli schemi segnaletici indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Al Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana del Comune di Modena di far pervenire nota scritta attestante il posizionamento della segnaletica stradale suindicata.

Sono temporaneamente abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza potranno essere attivate in forma più estesa o ridotta dal punto di vista delle aree interdette alla circolazione stradale a fronte delle effettive esigenze riscontrate per ogni singola partita anche in relazione alle disposizioni impartite dal funzionario della Questura di Modena responsabile dell'ordine pubblico.

I trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli Organi di Polizia Stradale individuati nell'art. 12 del Codice della Strada.

AVVERTE

che l'ordinanza trova applicazione a far tempo dalla data di collocazione dei sopracitati segnali stradali;

che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo:

- a) ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada), entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

Il Comandante
Dott. Franco Chiari

Sigla operatore: RP

Responsabile del procedimento: ispettore Roberto Prisciandaro